

## Autoriparazione

### Descrizione

Le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (Legge 122/92) sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Il SUAP provvederà a darne comunicazione agli uffici camerale per i controlli di competenza.

**L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti.**

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

L'attività di autoriparazione, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 224/2012, si distingue nelle attività di:

- meccatronica;
- carrozzeria;
- gommista.

**Attenzione:** la L. n. 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la L. 122/1992, creando l'attività di meccatronica - che va a sostituire le attività di "meccanica e motoristica" ed "elettrauto".

**Le imprese che, alla data del 05/01/2013,** erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

**Le imprese che, alla data 05/01/2013,** erano già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività fino al 05/01/2023, ovvero, se nati prima del 5/1/1958, possono proseguire l'attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

**Entro il 5/1/2023,** i preposti di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri

requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di "meccatronica".

## Requisiti

L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.

I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.

### Requisiti morali

- non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;
- non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92.

### Requisiti personali

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia;
- non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.

### Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati):

- aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all'attività);
- aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l'attività;
- essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14/12/1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18/4/94).

I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (15/12/1994), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

**Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una delle figure sotto indicate:**

- titolare di un'impresa individuale;
- socio/amministratore di società;
- dipendente dell'impresa;
- familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare della ditta individuale.

#### Allegati

[Informazioni su normativa, elenco adempimenti, diritti e modulistica agg. 2020](#) [1]

Ultima modifica: Martedì 29 Dicembre 2020

#### Condividi

#### Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 2.5 (2 votes)

Rate

**Source URL:** <https://www.as.camcom.it/registro-imprese-rea/attivita-regolamentate/autoriparazione>

#### Collegamenti

[1] [https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto\\_redazione/pagina\\_base/allegati/autoriparatori\\_0.pdf](https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/autoriparatori_0.pdf)